
aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 2

U.O. Sanità

Risposta a nota prot. n. 244892 del 19/10/2017

Prot. ARAN E 0007720/2017 del 19/10/2017

ARAN - Protocollo Uscita



N.0008247/2017 del 15/11/2017

ASL TOS
Piazza Pellico 1
10023 Chieri (TO)protocollo@cert.aslto5.piemonte.it**Oggetto: Quesito – Spostamento di risorse tra i fondi.**

Con riferimento alla nota citata in epigrafe, riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si fa presente che la materia dello spostamento di risorse tra i fondi e delle relative modalità di effettuazione è compiutamente regolata dai vigenti CCNL ed è stata esaurientemente affrontata nelle linee interpretative fornite da questa Agenzia a tutte le Amministrazioni del comparto e pubblicate sul sito internet www.aranagenzia.it.

In ogni caso con riferimento al personale del Comparto, l'art.38, comma 7, del CCNL del 7.4.1999 (che trovava corrispondenza nell'art.39, comma 4, let.a) del medesimo CCNL prevedeva la possibilità di una decurtazione del fondo di produttività collettiva dal 10% al 15% per finanziare il fondo fasce.

La Circolare Aran n.9545 del 2001, di cui si riporta, qui di seguito, uno stralcio, ha chiarito che tale possibilità viene consentita dal contratto una sola volta ed è irreversibile. In caso diverso il fondo rimarrebbe sprovvisto di risorse per la produttività

Successivamente, l'art.3, comma 1, del CCNL del 20.9.2001 ha confermato l'art. 39 (fondo fasce) e le modalità di incremento ivi previste.

Invece, nel sopravvenuto art. 31, comma 1, del CCNL del 19.4.2004, il fondo fasce è confermato, ma nel comma 2 si precisa che l'ammontare del fondo è quello consolidato al 31.12.2001 e che in

particolare, sono confermate le previsioni dell'art. 39, comma 4, lett. b) e d) senza menzione della lett. A).

Ne consegue che, attualmente, l'art. 38, comma 7, del CCNL del 7.4.1999 (che trovava corrispondenza nell'art.39, comma 4, lett.a) ha esaurito i propri effetti come confermato anche da numerose pronunce della Corte dei Conti.

Restano invece praticabili gli incrementi del fondo fasce attraverso le modalità di cui all'art.31 comma 2, ovvero sia a seguito della riduzione degli organici o della razionalizzazione dei turni con la precisazione che, secondo le più recenti pronunce della Corte dei Conti (onde evitare il danno erariale), le misure organizzative devono essere adottate prima dello spostamento.

Si rammenta infine l'art. 7, comma 14, del CCNL integrativo del 20.9.2001 in base al quale eventuali i risparmi per pronta disponibilità sono destinabili al fondo fasce.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Rucco

